

## **DELIBERA N. 1 DEL 18 APRILE 2002**

(parziale modifica della delibera del 8 maggio 1995)

Qualora un iscritto si trovi a doversi insinuare nel fallimento di un cliente per ottenere il pagamento di un proprio credito riferito ad una prestazione professionale, i diritti di segreteria sulla parcella presentata all'Ordine per il rilascio del visto di congruità verranno calcolati sulla sola quota residua da incassare.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio, dopo aver attentamente valutato come considerare il caso di contenzioso insorto con clienti per il quale si renda necessario presentare la parcella all'Ordine per il conseguente rilascio del visto di conformità, delibera di mantenere inalterato quanto previsto dalla delibera di Consiglio del 8 maggio 1995 in merito al pagamento di diritti di segreteria su acconti di parcelle.